

2024

# PROCEDURA WHISTLEBLOWING

FIDA S.R.L.

## Sommario

1. PREMESSA .....	2
2. Scopo e campo d'applicazione.....	2
3. DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE .....	3
Definizioni .....	3
fonti normative .....	4
4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....	4
5. PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE .....	5
Oggetto e contenuto della segnalazione .....	5
Canali di segnalazione .....	7
Esame e valutazione delle segnalazioni .....	7
Documentazione e conservazione delle segnalazioni .....	8
6. TUTELA DEL SEGNALANTE .....	9
Divieto di ritorsione .....	9
Riservatezza.....	10
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	11
8. SEGNALAZIONI ESTERNE.....	11
9. SANZIONI .....	12

Rev	Data	Redazione	Verifica/Approvazione
0		Amministrazione	Direzione

## 1. PREMESSA

La Società FIDA S.r.l. (in seguito anche solo la “Società” o “FIDA”) ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) di cui la presente procedura è espressione.

Tale decisione è maturata in seguito all’adozione del D. Lgs 24/2023 -Decreto whistleblowing- il quale comporta l’attuazione della Direttiva Europea 2019/1937 nel nostro ordinamento. Il Decreto whistleblowing è responsabile dell’armonizzazione delle disposizioni in materia di whistleblowing già vigenti e conferisce organicità alla disciplina, sia per il settore pubblico che per il settore privato.

La normativa in questione ha ad oggetto la tutela dei soggetti che riportano violazioni del diritto europeo (e del diritto nazionale che lo applica) da ogni possibile ritorsione nei loro confronti, nonché dall’utilizzo indebito dei loro dati. A tal fine, detta i principi per l’attivazione di canali di segnalazione protetti.

Con il termine “whistleblowing”, tradotto in italiano con “fare una segnalazione”, si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell’attività lavorativa svolta, giungono a conoscenza di violazioni commesse nel contesto aziendale e ne condividono il contenuto al fine di fermare i comportamenti illeciti. L’espressione “whistleblower”, o segnalante, indica il colui che segnala.

Pertanto, attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce alla rilevazione di criticità e di problematiche proprie dell’organizzazione e della gestione aziendale, di fatto incidendo sulla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’ente.

Con l’espressione “procedura whistleblowing” è indicata, quindi, la procedura interna che illustra le modalità per effettuare una segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.

All’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stato dato il compito di istaurare il canale di segnalazione esterna, come richiesto dalla normativa. Inoltre, l’ANAC svolge la funzione di controllo della corretta attuazione della disciplina da parte dei responsabili, con il potere di emettere sanzioni per coloro che non si adeguano alla normativa, nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D. Lgs. n. 24/2023; le sanzioni nei confronti dei responsabili, individuate nell’art. 21 del D. Lgs 24/2023, possono raggiungere i 50.00 euro.

Infine, ANAC ha dettato, attraverso l’emissione di Linee Guida adottate con Delibera 311 del 12 luglio 2023, i riferimenti per la corretta individuazione e gestione dei canali di segnalazione e per orientare l’adozione dei presidi richiesti a tutela dei soggetti segnalanti.

## 2. Scopo e campo d’applicazione

La presente procedura costituisce l’atto organizzativo con cui FIDA definisce ed illustra le modalità di effettuazione, di analisi e di trattamento, delle segnalazioni di violazioni del diritto europeo e del diritto nazionale che lo applica.

Il presente documento, pertanto, è redatto con il fine di:

- ❖ Individuare e descrivere i canali di segnalazione interna scelti dalla Società;
- ❖ assicurare che le segnalazioni eventualmente ricevute siano gestite da un soggetto indipendente, autonomo e adeguatamente formato;
- ❖ prescrivere l'importanza della riservatezza dei dati personali raccolti nell'ambito della segnalazione (con specifico riferimento a quelli del segnalante, ma non solo);
- ❖ ribadire le tutele attuate al fine di condannare le ritorsioni verso i soggetti segnalanti.

I destinatari della procedura sono:

- ❖ Soci e titolari;
- ❖ Organi amministrativi e di controllo;
- ❖ Dipendenti, a prescindere dalla tipologia di contratto;
- ❖ Collaboratori;
- ❖ Persone che operano sotto il controllo e la direzione della Società pur non potendo essere qualificati come dipendenti (quali, ad esempio: tirocinanti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, ma anche ex dipendenti per fatti che risalgono al tempo in cui il rapporto di lavoro era in essere);
- ❖ coloro che, pur esterni alla Società, operano, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Società;
- ❖ ogni altro soggetto che può essere individuato ai sensi del D. Lgs 24/2023.

### 3. DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE

#### Definizioni

**Segnalanti:** i lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione in base a quanto previsto dal D. L. 24/2023.

**Soggetti diversi da chi segnala:** persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi che hanno un rapporto abituale con il segnalante, enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti.

**Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Soggetti segnalati:** soggetti individuati o individuabili che abbiano commesso presunti illeciti, violazioni o comunque abbiano posto in essere qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal diritto Europeo e dal diritto nazionale che lo applica, come nelle norme richiamate dal D. Lgs 24/2023.

**Segnalazione:** comunicazione riservata avente ad oggetto la conoscenza (o il ragionevole e fondato sospetto) dell'avvenuta violazione di una norma o di un

comportamento illecito o di qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal diritto Europeo e dal diritto nazionale che lo applica, come nelle norme richiamate dal D. Lgs 24/2023.

**Segnalazione esterna:** segnalazione effettuata ad ANAC attraverso il canale da essa predisposto.

**Segnalazione in mala fede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio alla Società o ad altri soggetti, ovvero effettuata con dolo o colpa grave che si rivela infondata.

**Gestore della segnalazione:** soggetto che dovrà ricevere ed analizzare la segnalazione, individuato da FIDA, con apposito incarico, nella persona di un soggetto interno, dotato di autonomia e adeguatamente formato per dare corretto seguito alle segnalazioni.

### fonti normative

**D. Lgs 24/2023:** decreto whistleblowing, adottato per recepire la direttiva EU 2019/1937 in tema di protezione dei soggetti che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione europea.

**G.D.P.R.:** Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

**Codice della Privacy:** regolamentazione nazionale in tema di privacy, contenuta nel D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

## 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Poiché nello svolgimento di ogni attività che rientra nell'ambito lavorativo, devono sempre essere rispettate le norme vigenti e le indicazioni circa l'organizzazione aziendale, i poteri e le deleghe interne, le stesse sono da intendersi integralmente richiamate.

Ciò posto, se qualcuno ritiene di dover fare una segnalazione, dovrà agire nella consapevolezza che i seguenti principi devono sempre essere tenuti in considerazione, con particolare riferimento alla gestione delle segnalazioni ed allo svolgimento delle indagini:

- **Principio di Protezione:** Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, la società garantisce ai soggetti che effettuano le segnalazioni che non vi saranno ritorsioni né discriminazioni di alcun tipo. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione e di agire con la massima trasparenza. Eventuali condotte ritorsive, anche realizzate dai colleghi, non sono tollerate.
- **Principio di Riservatezza:** Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato, del segnalante e di tutti gli altri soggetti coinvolti.
- **Principio di Correttezza:** la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte ed informando che le

segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

- **Principio di Imparzialità e indipendenza:** tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni presentano adeguati requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

## 5. PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE

### Oggetto e contenuto della segnalazione

L'oggetto della segnalazione è la commissione (anche solo tentata) di condotte, di cui il segnalante è a conoscenza in ragione del rapporto lavorativo con FIDA, che potenzialmente possono ledere l'integrità della Società o l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Deve trattarsi di comportamenti che rientrano tra le seguenti categorie:

- ❖ Condotte che violano disposizioni nazionali ed europee e che consistono in illeciti nei seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ❖ Condotte che violano disposizioni europee e che consistono in:
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, gli aiuti di stato, le imposte sulle società;
  - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione in tutti i settori sopra richiamati.

### Non possono, invece, essere segnalate (ai sensi del D. Lgs 24/2023):

- le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che riguardano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero i propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea relativi a servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio

di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, e degli atti nazionali che applicano tali normative;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati consumati o tentati, a danno della Società.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti e fatti che possono essere provati; devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita, ove gli stessi siano conosciuti e, preferibilmente, prevedere in allegato i documenti a riprova dei fatti segnalati.

Saranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, dei quali egli abbia almeno un sospetto fondato; le voci di corridoio non supportate da prove o i fatti già di dominio pubblico, o comunque già noti, non rilevano.

Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le indagini e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

Le segnalazioni devono riportare le seguenti informazioni (se conosciute dal segnalante):

- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo;
- l'indicazione dei documenti a sostegno dei fatti riportati e, qualora tali documenti siano nella disponibilità del segnalante, la loro allegazione;
- l'indicazione di tutti i dati noti al fine di individuare gli autori della condotta;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

**Inoltre, la segnalazione deve recare la dichiarazione espressa del consenso al trattamento dei dati personali del segnalante in essa contenuti.**

Infatti, è opportuno che il soggetto segnalante fornisca elementi per la sua identificazione (e i suoi contatti), al fine di instaurare un dialogo con il gestore della segnalazione e di godere delle garanzie contro le ritorsioni e delle limitazioni sull'accesso agli atti.

È possibile effettuare una segnalazione anonima, tuttavia queste ultime non rientrano nell'ambito applicativo del D. Lgs 24/2023, e, di conseguenza, al segnalante che resta nell'anonimato non sono garantite le tutele previste dal decreto.

Si precisa che le segnalazioni inviate con il fine di danneggiare o di recare pregiudizio al segnalato sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se vengono accertate la falsità delle accuse o l'infondatezza della segnalazione effettuata in mala fede.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, emerga che la segnalazione ha carattere diffamatorio, ovvero la stessa risulti essere infondata ed effettuata in mala fede, con dolo o colpa grave, la Società potrà applicare gli opportuni provvedimenti disciplinari.

## Canali di segnalazione

- La Società ha individuato quale **canale per le segnalazioni scritte la posta cartacea.**

La segnalazione cartacea deve essere indirizzata all'attenzione del gestore e recare la dicitura "riservata", preferibilmente via raccomandata A/R, separando i documenti contenenti i dati del segnalante dall'effettivo contenuto della segnalazione (ad esempio inserendo, nella busta che verrà inviata alla sede, due buste: una, contenente i dati del segnalante, l'altra, la narrazione del fatto illecito). Per una maggiore riservatezza, la persona segnalante potrà indicare un mittente diverso da quello effettivo.

**Le segnalazioni possono essere inviate al seguente recapito:**

FIDA S.R.L.  
VIA FLAMINIA, 67  
61030 MONTEFELCINO (PU) - ITALIA  
RISERVATA ALL'ATTENZIONE DEL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

- La Società ha individuato quale **canale per le segnalazioni orali il colloquio con il gestore della segnalazione.**

Il colloquio con il gestore delle segnalazioni potrà essere richiesto inviando una e-mail all'indirizzo: [m.ceccarelli@fidaimpanti.it](mailto:m.ceccarelli@fidaimpanti.it). L'indirizzo e-mail deve essere utilizzato solamente per richiedere l'incontro, non per fare la segnalazione.

Il colloquio è fissato entro un periodo di tempo ragionevole (max 15 giorni) e nell'e-mail di fissazione dell'incontro sono indicati l'ora e il luogo in cui si terrà. Potranno essere scelte le modalità che risultino opportune per il singolo caso, purché il luogo sia riservato e protetto da intrusioni indiscrete (es: nella sala riunioni, che si trova in un luogo isolato, al termine dell'orario di lavoro, dopo le 18, o con modalità telematiche utilizzando account non aziendali).

Chiunque riceva per errore una segnalazione senza esserne il destinatario, è tenuto a trasmetterla tempestivamente (entro massimo sette giorni) al gestore, dandone comunicazione a chi ha effettuato la segnalazione e sempre mantenendo la riservatezza nei confronti dei soggetti non interessati.

## Esame e valutazione delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni è il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni. Egli riceve le segnalazioni ed effettua le indagini rispettando i principi di imparzialità e riservatezza.

Quando riceve la segnalazione, **il gestore rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.** L'avviso di ricezione è comunicato ai recapiti forniti dal segnalante o consegnato al termine dell'incontro.



In primo luogo, il gestore valuta l'ammissibilità della segnalazione, in base alla presente procedura ed ai requisiti del D. Lgs 24/2023.

Il gestore compie direttamente tutte le attività ritenute opportune per l'accertamento dei fatti segnalati; ove lo ritenga necessario, il gestore può avvalersi, per specifica competenza, del supporto e della collaborazione delle strutture interne e di funzioni aziendali e/o consulenti esterni, delegando parte dello svolgimento delle indagini, sempre avendo cura di non diffondere i dati del segnalante e richiedendo la massima riservatezza.

Potranno essere sentite tutte le persone che potrebbero essere a conoscenza di informazioni sui fatti; potranno essere visionati ed acquisiti tutti i documenti utili alla ricostruzione dei fatti.

Qualora a conclusione dell'analisi emerga l'assenza di elementi sufficienti ed esaustivi o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata. Il gestore redige una breve motivazione scritta dell'archiviazione.

Se la segnalazione da archiviare si sia dimostrata una segnalazione in mala fede, il gestore potrà richiedere alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori del segnalante.

Se dalle indagini risulta che la segnalazione è fondata ed è necessario prendere provvedimenti per far cessare la condotta illecita, il gestore può comunicare l'esito della segnalazione, sempre mantenendo la riservatezza sul soggetto segnalante, alle funzioni competenti e alla Direzione. Il soggetto gestore non è tenuto a prendere provvedimenti per risolvere le eventuali situazioni di illecito, ma può rivolgersi all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC qualora, a seguito della comunicazione dell'esito delle segnalazioni, non venga preso alcun provvedimento.

**In ogni caso, il gestore fornisce al segnalante un adeguato riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.**

### **Documentazione e conservazione delle segnalazioni**

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il gestore è tenuto a documentare, le segnalazioni ricevute, per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi, mediante la conservazione di documenti informatici e/o fisici.

Le segnalazioni ricevute per posta dovranno essere aperte solo dal soggetto gestore. Eventuali addetti alla ricezione della posta dovranno individuare la busta con l'indicazione **“all'attenzione del gestore delle segnalazioni”** e consegnarla immediatamente a quest'ultimo. Poiché la violazione della corrispondenza costituisce un illecito penalmente sanzionato, i soggetti che aprono le buste destinate al gestore delle segnalazioni potranno essere riportati all'autorità. La busta dovrà essere conservata chiusa presso l'amministrazione, in apposito armadietto chiuso a chiave fino al primo momento utile per la consegna (comunque non oltre i sette giorni dalla ricezione della stessa).

Le segnalazioni effettuate in forma orale devono essere debitamente documentate, al pari delle segnalazioni scritte. Il colloquio eventualmente richiesto per effettuare una segnalazione orale è documentato attraverso la registrazione (previo consenso scritto del segnalante) o la verbalizzazione (il verbale dovrà essere firmato dal segnalante per certificare la corretta rappresentazione del contenuto).

I documenti fisici (buste aperte con le segnalazioni, verbali firmati a mano, relazioni, documenti ricevuti in formato cartaceo, fotografie ed altre prove) sono archiviati presso la sala riunioni, in apposita cassetta dotata di chiave riposta all'interno di armadietto anch'esso dotato di chiave, il cui accesso è consentito esclusivamente al gestore ed ai soggetti da esso espressamente autorizzati.

La documentazione relativa al whistleblowing (file, documenti fisici) viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Infine, per quanto concerne le segnalazioni effettuate in mala fede, le stesse potranno essere conservate previa la cancellazione dei dati del soggetto ingiustamente segnalato

## 6. TUTELA DEL SEGNALANTE

### Divieto di ritorsione

La società condanna ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, perpetrata per motivi connessi alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie (di qualsiasi natura) o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve informare, in modo circostanziato, il gestore della segnalazione; nel caso di riscontro positivo, il gestore segnala l'ipotesi di discriminazione alle funzioni competenti o alla Direzione.

Il segnalante che ha subito delle ritorsioni, connesse alla segnalazione effettuata, potrà, inoltre, procedere con l'invio di una comunicazione all'ANAC (come meglio precisato nel paragrafo 8 sulle segnalazioni esterne).

Il segnalante anonimo, che dovesse essere identificato successivamente, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

La tutela si applica anche ai soggetti diversi da chi segnala e al facilitatore, come indicati nel D. Lgs 24/2023, purché gli stessi siano effettivamente collegati al segnalante da rapporti stabili o lo abbiano aiutato nella proposizione della segnalazione.

In base all'art. 17 del D. Lgs 24/2023, le misure ritorsive eventualmente poste in essere in relazione all'effettuazione di una segnalazione sono nulle.

La Direzione della Società si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiano presentato una segnalazione secondo le modalità descritte nella presente procedura.

### Riservatezza

La tutela dell'identità del whistleblower è sempre garantita, a partire dalla fase di acquisizione della segnalazione, fino alla conclusione del procedimento di accertamento della stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi di legge in cui non è possibile mantenere l'anonimato (es. procedimenti penali, tributari o amministrativi, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, salve le eccezioni, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo espresso consenso: tutti coloro sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti, pertanto, a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura ed è sanzionabile.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale deputata a tali contestazioni, nonché allo stesso segnalato, solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti a quest'ultima.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante, ed eccezione dei casi in cui non sia possibile, per la natura della violazione segnalata, dividere le informazioni e dei casi in cui il segnalante debba essere sentito.

La Società si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti dei soggetti che abbiano violato gli obblighi di riservatezza indicati nella presente procedura.

## 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, raccolti o comunicati in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR UE 2016/679 nonché della normativa nazionale indicata nel D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

FIDA, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che il trattamento sarà effettuato esclusivamente nei limiti di quanto necessario per dare corretta attuazione alla procedura per la gestione della segnalazione e l'efficace svolgimento delle indagini ad essa connesse, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa privacy disponibile sul sito della società, che indica:

- titolare del trattamento dei dati personali;
- finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
- indicazione dei destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione;
- tempi e modi di conservazione dei dati;
- diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;

La Società conferma che il trattamento avverrà sui soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti; tutti i dati di persone fisiche contenuti nella segnalazione, o altrimenti raccolti in fase di istruttoria, che non risultassero necessari saranno cancellati o anonimizzati.

FIDA garantisce l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

## 8. SEGNALAZIONI ESTERNE

Il D. Lgs. 24/2023 prevede, oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC. Questa possibilità può essere attivata:

- in mancanza dell'individuazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero se questo non è attivo o, anche se attivo, non è conforme alla normativa;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma a questa non è stato dato seguito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero si determinerebbero condotte ritorsive (ad esempio per eventuali conflitti di interesse);

- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può sempre comunicarlo ad ANAC.

In ultima istanza, è consentita la possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La possibilità è subordinata all'aver già effettuato una segnalazione interna ed esterna che non ha ricevuto alcun riscontro, al timore concreto che vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o che la segnalazione esterna possa comportare ritorsioni, non avere seguito o che il soggetto che riceve la segnalazione esterna sia colluso o coinvolto nella violazione.

## 9. SANZIONI

La Società applicherà, nei confronti dei soggetti che dovessero violare la presente procedura, i provvedimenti e le sanzioni disciplinari o contrattuali, nel rispetto del principio di proporzionalità in base alla gravità delle condotte, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi che disciplinano il relativo rapporto di lavoro.

L'ANAC è l'autorità deputata ad effettuare il controllo di conformità del canale implementato ed, eventualmente, a comminare sanzioni per coloro che non si adeguano.

Il responsabile delle violazioni del D. Lgs 24/2023 si espone a:

- Sanzioni che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro, se la segnalazione è ostacolata o se viene violata la riservatezza del segnalante;
- Sanzioni che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro, nel caso in cui il canale di segnalazione non sia stato attivato, o se manchi la procedura ovvero la stessa sia presente ma non conforme, o se non venga effettuata alcuna analisi della segnalazione ricevuta.

Da ultimo, sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per chi effettua segnalazioni con dolo o colpa grave in pregiudizio altrui, se nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione in mala fede non sia già stata emessa sentenza di condanna per calunnia o diffamazione o per i medesimi reati commessi con la denuncia alle autorità giudiziarie.